MODIFICHE URGENTI ALLA DISCIPLINA DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 2

Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: "Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice. Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.".

Versione in vigore dal 23 maggio 2003, non più in vigore dal 22 luglio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense
Estremi	Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-urgenti-alla-disciplina-degli-esami-di-abilitazione-alla/art-2-modifiche-all-articolo-15-del-regio-decreto-22-gennaio-1934-n-37/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it